

XX.

TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1863

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

**Sommario.** — *Congedi* — *Relazione sui titoli del Senatore Della Gherardesca e giuramento del medesimo* — *Omaggio* — *Discussioni del progetto di legge sulla competenza dei Tribunali militari e Consigli di guerra marittimi pei reati di renitenza alla leva* — *Discorsi del Senatore Vacca in merito e del Senatore Natoli contro il progetto* — *Risposta del Ministro della Guerra* — *Parole del Senatore Vigliani* — *Chiusura della discussione generale* — *Approvazione dell'articolo primo* — *Proposta per la soppressione dell'art. 2 del Senatore Vacca combattuta dal Senatore Vigliani (Relatore)* — *Approvazione dell'art. 2* — *Aggiornamento della discussione a mercoledì.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri della Guerra, di Grazia e Giustizia e dell'Istruzione pubblica.

Il Senatore *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

**Presidente.** Si dà lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore *Segretario*, Arnulfo, legge le lettere dei Senatori Belgioioso e Taverna, colle quali il primo per motivi di salute, il secondo per ragioni d'ufficio chiegono un congedo di un mese che viene loro dal Senato accordato.

RELAZIONE SUI TITOLI  
DEL SENATORE DELLA GHERARDESCA.

**Presidente.** La parola è al signor Senatore Borghesi per la relazione sulla verificaione dei titoli del Senatore conte della Gherardesca.

**Senatore Borghesi, Relatore.** Il conte Ugolino Della Gherardesca, nominato Senatore del Regno con Regio Decreto del 16 novembre 1862, trovasi compreso nella categoria 21.<sup>a</sup> dell'art. 33 dello Statuto, constando dai

documenti presentati, che esso paga da vari anni a titolo d'imposta una somma superiore a quella da detto articolo prescritta:

Che inoltre esso ha compiuto l'età di 40 anni, essendo nato il 9 luglio 1823. ■

Quindi riunendo il Conte Ugolino Della Gherardesca i requisiti voluti dal'lo Statuto, l'Ufficio secondo per organo mio vi propone la convalidazione della sua nomina.

**Presidente.** Metto ai voti le conclusioni testè lette.

Chi le approva, si alzi.

(Approvato.)

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Senatore conte Della Gherardesca, prego i signori Senatori Borghesi ed Orso Serra a volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta il conte Della Gherardesca presta giuramento nella consueta formola)

Do atto al sig. conte Della Gherardesca del prestatto giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Il sindaco di Palermo fa omaggio al Senato di n. 100 copie dell'orazione funebre detta da Francesco Perez ai funerali di Ruggiero Settimo.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE  
SULLA COMPETENZA DEI TRIBUNALI  
MILITARI E DEI CONSIGLI  
DI GUERRA MARITTIMI PEI REATI  
DI RENITENZA ALLA LEVA.  
(V. Atti del Senato, N. 37).

**Presidente.** L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge sulla competenza dei tribunali militari e dei consigli di guerra marittimi pei reati di renitenza alla leva.

Il signor Ministro della Guerra avrà avvertito come nella relazione dell'Ufficio Centrale si fa osservare che in questo progetto di legge è anche interessata la responsabilità del signor Ministro della Marina; conseguentemente io credo che il signor Ministro della Guerra darà qualche schiarimento in proposito onde si possa procedere oltre e togliere ogni apparenza di possibile contraddizione per essersi presentato dal solo Ministro della Guerra un progetto di legge che riflette anche materia devoluta a quello della Marina.

**Ministro della Guerra.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro della Guerra.** Prima di presentare il progetto di legge al Senato, lo aveva al riguardo interpellato il Ministro della Marina; ed egli vi assenti.

Di più lo stesso avvocato fiscale generale il quale disimpegna tali funzioni tanto presso il Ministero della Guerra che presso quello della Marina, avendo compilato questo progetto di legge, ne diede pur comunicazione al Ministero della Marina.

Del resto io sono incaricato di dichiarare che il Ministro della Marina è assenziente, e che esso non potrà forse intervenire oggi in Senato dovendo recarsi da S. M. che non è in Torino.

**Presidente.** In seguito alle dichiarazioni e spiegazioni date dal signor Ministro della Guerra, credo che non vi possa essere dubbio sulla disponibilità del corso da darsi a questo progetto.

Darò lettura del progetto.

Art. 1.

« È devoluta ai Tribunali militari la cognizione dei reati di renitenza alla leva per l'armata di terra.

« La renitenza alla leva di mare appartiene alla giurisdizione dei Consigli di guerra marittimi.

Art. 2.

« Sono pure soggetti alla giurisdizione dei Tribunali militari, e Consigli di guerra marittimi rispettivamente tutti coloro, che hanno provocato, consigliato o favorito in qualunque modo il reato di renitenza, o sottratto il renitente alle ricerche della giustizia.

Art. 3.

« La presente legge avrà effetto per anni due dal giorno in cui verrà posta in esecuzione.

« Sono abrogate le disposizioni alla medesima contrarie. »

Questo è il testo del progetto ministeriale; esso però subì alcune variazioni dall'Ufficio Centrale, ond'io interrogo il signor Ministro della Guerra se le accetta, e se ammette che la discussione possa portarsi sul testo del progetto dell'Ufficio Centrale.

**Ministro della Guerra.** Accetto le modificazioni e aderisco a che la discussione si porti sul progetto dell'Ufficio medesimo.

**Presidente.** La discussione generale è aperta sul progetto di legge dell'Ufficio Centrale.

**Senatore Vacca.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Vacca.** Signori Senatori. Questa legge per quanto si presenti raccomandata e rinfiancata da alte ragioni di convenienza politica, tuttavia a me pare degna di una qualche discussione innanzi a questa illustre assemblea, vigile custode dello Statuto.

E veramente mi pare che in questa legge trovisi essenzialmente impegnata una quistione di costituzionalità.

Trattasi di esaminare se ripristinando la giurisdizione militare nei reati di renitenza alla leva, questa giurisdizione eccezionale involga oppure no un'offesa ai principii dello Statuto costituzionale e propriamente dell'articolo 71 il quale consacra il principio generale, non potersi i cittadini distrarre dal loro giudice naturale.

E chi da una parte ponga mente alla formola generale dell'articolo 71, e dall'altra ponderi il carattere speciale, eccezionale della giurisdizione militare, pare a me non possa dubitare punto, che il sostituire per questi reati di renitenza al diritto comune, alla giurisdizione ordinaria, la giurisdizione militare eccezionale importi violazione apertissima dell'articolo 71 dello Statuto.

Ma qui ci si obietterà (ed è precisamente una delle obiezioni che io trovo nella relazione dell'Ufficio Centrale), che il principio scritto nell'articolo 71 dello Statuto troverà sempre la sua applicazione nell'ipotesi della giurisdizione straordinaria, ma non sarà però applicabile a quei casi in cui si tratti di giurisdizione permanente, di giurisdizione militare che entra nell'ordine normale delle giurisdizioni riconosciute.

Questa proposizione è vera, ma non è men vero, che l'applicazione di cotesta eccezione non potrebbe altrimenti ammettersi se non nell'ipotesi di reato militare commesso da un militare.

Dunque tutta la quistione si riduce nel vedere se il reato di renitenza alla leva costituisca veramente un reato militare e se il renitente alla leva possa considerarsi come individuo militare.

Signori, a me pare che seguendo tutte le fasi o le prove dell'individuo che cade in leva, non si potrebbe applicare veramente la qualificazione di militare a colui

che è stato solamente designato dalla sorte al servizio militare, ma che per altro aspetta un secondo esame dinanzi al consiglio di leva perchè si dichiari la sua idoneità; ed è colà che presenta egli le sue scuse e potrà far valere i suoi reclami. Ecco dunque come egli non acquista di certo l'indelebile carattere di militare se non dal momento in cui i suoi reclami vengano rifiutati, e quando il Consiglio di leva lo abbia assentato.

Da questo momento l'uomo militare è sottratto alla garanzia del diritto comune, alla giurisdizione ordinaria; da questo momento egli contrae altri doveri, da questo momento egli cade sotto l'impero della militare disciplina, la quale certamente impone obblighi e doveri speciali.

Così essendo io credo che a considerare la questione nella purità dei principii le mie osservazioni non potrebbero trovare contraddizione seria, anzi io credo opportuno a tal proposito di ricordare le provvide disposizioni le quali vennero sancite dalla legge di reclutamento del 1854, e più tardi dalla legge della leva di mare.

Allora questi principii vennero largamente discussi e si credette scostarsi anche dagli esempi francesi i quali per maggior rigore di militare disciplina avevano condotto a sancire questa eccezionale giurisdizione militare per i reati di renitenza alla leva, ed invece si volle fare omaggio ai principii dello Statuto riconducendo i reati di renitenza alla leva nel dominio del diritto comune.

Adunque se io mi dovessi restringere alla sola questione di principio, io credo che nel Senato dovrebbe trovare facile accoglimento la tesi che sostengo, cioè che l'articolo 1 di questa legge, in altri termini la ripristinazione della giurisdizione militare quale era riconosciuta dagli antichi editti abrogati dalla legge di coscrizione del 1854, questa ripristinazione, dico, recherebbe un'aperta offesa all'articolo 71 dello Statuto.

Ma qui io ben veggio che l'onorevole Ministro della Guerra ci arresta e ci dice, che qui si tratta di circostanze eccezionali e straordinarie; il Governo ha il debito di provvedere all'integrità, alla forza, alla solidità dell'esercito, ha il debito di combattere tutte le mene che potrebbero compromettere ed insidiare l'integrità dell'esercito stesso, ha il dovere di eliminare tutti gli elementi di dissoluzione che potrebbero mandare a male l'esercito.

Egli ci dirà con verità che i reati di renitenza alla leva sventuratamente si moltiplicano ogni dì e principalmente in quei paesi che retti da cattivi Governi sono disuffatti dalle abitudini della leva ed hanno contratte invincibili repugnanze al servizio militare, e quindi le opposizioni e le ripulsioni ostinate al nobile mestiere delle armi.

Conviene adunque che la legge si armi di misure e di spedienti repressivi più forti per guarire queste cattive abitudini e ravvivare gli spiriti militari dei quali

ognuno comprende l'importanza per l'interesse nazionale.

Io confesso che la forza di queste considerazioni è tanta in me da farmi rassegnare, non senza dolore però, alla durezza degli spedienti eccezionali.

Ma se mi rassegnò alla disposizione dell'art. 1, non potrei ciò egualmente fare per quella dell'art. 2, che viene a dare tanta estensione al principio dell'art. 1, inquantochè tutti quelli che han provocato, consigliato, o favorito il reato di renitenza....

**Presidente.** Suoi il signor Senatore Vacca, ma le sue osservazioni riferendosi essenzialmente all'articolo 2, pare che potrebbe riservarle quando quest'articolo verrà in discussione.

**Senatore Vacca.** Allora prenderò nuovamente la parola quando saremo all'art. 2.

**Presidente.** La parola spetta ora al Senatore Vigliani relatore dell'Ufficio Centrale.

**Senatore Vigliani, Relatore.** Io pure mi riserverò di rispondere all'onorevole mio amico Senatore Vacca quando parlando sull'articolo 2, avrà meglio formulato le sue conclusioni.

**Senatore Natoli.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Natoli.** Onorandi Senatori. Se nel pensiero, come benissimo diceva l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale, di rendere l'esercito e la flotta forti e potenti, non può esservi nel Parlamento che una sola volontà, in quanto al modo di raggiungere cotesto santo scopo possono le opinioni essere diverse; perciocchè ciò che per avventura potrà sembrare ad alcuno mezzo adatto ed efficace a raggiungerlo, potrà sembrare ad altri inopportuno e solo capace a produrre diverse conseguenze.

Epperò, o signori, in una questione di così grave importanza, corre l'obbligo a chiunque abbia un'opinione diversa a quella emessa dall'onorevole Ministro della Guerra, e dagli onorevoli Senatori che compongono l'Ufficio Centrale, di dirla apertamente e senza velo.

E poichè io sono convinto, o signori, che a codesta legge, oltre le pecche cui accennava l'onorevole Senatore Vacca, manca pure il pregio dell'opportunità, mi permetto di sottoporvi in semplici parole alcune osservazioni.

A mio avviso a questa legge manca l'opportunità del momento; essa fu presentata o troppo tardi o troppo presto.

Ma anzitutto vi dirò, o signori, che in leggendo nella relazione come la leva in alcune parti d'Italia perchè sinora ignota, sia temuta ed invisa, io sento la necessità di protestare non solo per riverenza alla mia terra natale, ma pure per omaggio al vero; che non mai ai mali della società può somministrarsi conveniente rimedio se le vere ragioni di quelli non si conoscono.

Ora il mestiere delle armi non fu mai in Sicilia sgradito, od indiviso, e la storia può attestarlo. Dorrebbero

se fosse diversamente. In tal caso il rimedio che presenta il Ministro della Guerra sarebbe affatto inefficace. E io vero quando un'istituzione è impopolare non si popolarizza sol perchè si muta la giurisdizione della giustizia punitrice.

Che se talvolta nel mio paese si fece aperta opposizione alla leva, tal riluttanza fu giusta e lodevole; si trattava di servire non già il governo del proprio paese, ma l'oppressore di esso.

Nel 1820 allorchè i Borboni vollero mettere la leva in Sicilia, l'isola ruppe in violenti tumulti, e nel 1831, minacciata di nuovo, rumoreggiò talmente, che i Borboni quel loro proponimento abbandonarono. Ma così non fu allorchè trattossi di servire il proprio paese e la santa causa della libertà; e per tacere d'ogni altro esempio, ricorderò solo quanto successe in tempi a noi vicinissimi.

Alludo alla prima coscrizione che si fece in Sicilia. Ove si vide allora la ripugnanza?

I coscritti uscivano dai loro villaggi benedetti, erano festeggiati nelle città marittime, e partivano sulle navi per raggiungere i corpi cui erano destinati, in mille modi acclamati.

Se la coscrizione doveva giungere temuta o invida in Sicilia doveva esserlo al suo primo apparire, non ne' tempi che vennero appresso.

Ma che successe mai, mi chiederete, che successe mai in Sicilia onde si gran differenza di fatti? Perciocchè io non nego che la renitenza ha preso larghe dimensioni.

L'isola, o signori, passò per le fasi che subiscono gli Stati allorchè si gettano nel duro rimedio della rivoluzione.

Nelle rivoluzioni osservansi per lo più due periodi:

Il primo è quello dell'entusiasmo; nel secondo avvengono le riforme.

Nel primo periodo i sacrifici si fanno volentieri; una corrente di virtù signoreggia la mente dell'universale, nè vi è maniera di rovina che individui e città non affrontino animosi.

Il secondo periodo, è quello delle riforme. Allora cominciano ad urtarsi gli interessi, balenano le passioni, e perchè non si veggiono effettuati colla rapidità del pensiero i vagheggiati miglioramenti, succedono le incertezze e le sorprese nelle menti della moltitudine.

La Sicilia valicò questo secondo periodo; e de' tanti mutamenti avvenuti in essa, e che dovevano commoverla momentaneamente, ricorderò solo le mutate leggi doganali e la mutata organizzazione giudiziaria.

Quanti interessi non vennero scossi da cotali mutamenti? Vero è che l'una e l'altra riforma sono per la Sicilia sorgente di bene: ma il beneficio doveva trovarsi col correr del tempo, e intanto i mali del mutamento, quantunque passeggeri, erano visibili a tutti. E se a ciò aggiungonsi le nuove tasse, e le ritardate opere pubbliche, non si faranno più le meraviglie se i complici

del passato Governo fecero opera iniqua per turbare la pubblica opinione.

Ora fu in questo frattempo che le nubes chiamate dei coscritti non dettero i risultati felici, che aveva dato la prima levata. E perciò, o signori, che io diceva che questa legge mi sembra presentata o troppo tardi, o troppo presto.

Io avrei compreso l'opportunità di essa se presentata quando que' mali imperversavano; non la comprendo però più adesso, dopochè quell'ordine di cose è mutato in meglio. E poichè trattasi di renitenza e di renitenti, intorno ad essi particolarmente m'intratterò. E credo di bene appormi dicendo, che digià i coscritti cominciano in larga scala ad ubbidire la legge.

Leggete, o signori, i giornali, ignoro se ispirati o no dal Governo, sostenitori dell'amministrazione attuale, e troverete incontestato il fatto che già molti renitenti si presentano. E se a cotesti giornali non volete aggiustar fede, leggete la bella circolare che corre per l'isola a nome del Ministro di Grazia e Giustizia, e troverete come il fatto che già molti renitenti si vanno presentando, è pur dichiarato in essa.

Per la quale circolare, il Ministro, per fare meglio svolgere il già incominciato miglioramento, vuole che le autorità giudiziarie a preferenza debbano spedire i processi di renitenza, e poi segnalino quali fra i renitenti potrebbero meritare la grazia sovrana.

Or se il beneficio del tempo ha già prodotto le sue consolatrici conseguenze, io non dubito che que' due provvedimenti che stanno per vedere la luce, non debbano coteste conseguenze vie maggiormente aumentare.

Alludo al trattato di commercio fra l'Italia e la Francia, e alla convenzione già sottoscritta per le ferrovie Calabro-Sicule, e che forse in questo momento è già presentata all'altro ramo del Parlamento.

Nato ed abitante nell'isola ho la convinzione che questi due fatti produrranno in essa la più felice impressione.

Or bene, o signori, vi sembrerebbe per avventura ben scelto il momento per presentare una legge di severità, di rigore?

È egli prudente il rompere la corrente di opinioni che già volgesi verso l'autorità, con questa legge la cui sospensione non potrebbe alla fine produrre di certo alcuna funesta conseguenza?

Intanto debbesi trovare il mezzo di uscire da questa condizione di cose, ed a mio avviso cotesto mezzo è facilissimo.

Io convergo, o signori, che molti sono i renitenti alla leva, e che molti sono i loro complici; e per me costoro sono più rei dei renitenti, perciocchè finalmente i renitenti sono poveri giovani illusi, affezionati alle loro famiglie, ignari del loro avvenire; ma coloro che gli consigliano alla renitenza non sono illusi; costoro sono colpevoli, che non temono di spargere nelle menti credule delle moltitudini ogni maniera di errore. Ma pure

siccome queste colpe possono talvolta derivare da atti più pietosi che delittuosi, io non esito a consigliare di gettare un velo sul passato, e di pensare solo per l'avvenire; e fo calda preghiera onde amnistia generale copra di oblio le colpe di renitenza.

Se in tutti i tempi gli uomini soggiacciono all'errore, nei tempi di rivolgimenti politici cotesta legge impera più fieramente, e grandi e piccoli la subiscono. — Si compatisca dunque l'errore delle plebi, e facciamo modo che i nuovi provvedimenti si annunzino all'Isola precedenti dalla parola più bella che la prerogativa reale possa pronunziare, dalla parola perdono.

Che se non ostante il perdono si continuasse nella mala opera di voler infrangere la legge, allora sarebbe necessità ricorrere alla misura eccezionale, che oggi ci si propone. Non esito a dichiarare, che, in tal caso non dubiterei, perchè penetrato del dover mio, a votare favorevolmente la proposta legge: lo farei con dolore, ma innanzi l'adempimento de' miei doveri non ho mai indietreggiato.

**Ministro della Guerra.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro della Guerra.** Io spero che il signor relatore Senatore Vigliani risponderà alle osservazioni state fatte dall'onorevole Senatore Vacca; prendo però la parola dal canto mio per rispondere alle osservazioni, che direi politiche, dell'onorevole Senatore Natoli.

Il signor Senatore Natoli pretende che la leva non sia sgradita in Sicilia, mi rincresce di contraddirlo con fatti precisi, ma essa è sgraditissima, e talmente che non oso dire il numero dei renitenti che si ebbero nelle tre leve del 1840, 1841, 1842, e sempre colla stessa proporzione di renitenti.

Non c'è adunque quel miglioramento nella popolazione siciliana che il Senatore Natoli vi ravvisa.

Questo, intorno al miglioramento e le tendenze che si hanno in Sicilia per la leva; ma da altra parte è da osservare un fatto, ed è che veramente da qualche tempo i renitenti si costituiscono volontariamente. Però che queste costituzioni volontarie siano dovute ad amore per la coscrizione io non lo credo.

Io penso che ciò sia dovuto alle maggiori cure dell'amministrazione per inseguire i renitenti per non lasciarli tanto tranquilli, per dimostrar loro qual peso sia l'essere in istato di renitenza.

Da qualche tempo si sono ordinate colonne mobili, si è potuto spiegare maggiore energia dal Governo per arrestare i renitenti e per forzarli a costituirsi. Queste sono, secondo me, le ragioni per cui molti corrono a costituirsi.

In questi ultimi tempi una semplice colonna mobile diretta su Favara produsse la costituzione o l'arresto di 560 fra renitenti e disertori. In questo momento ancora molte colonne mobili percorrono la provincia di Girgenti. Non conosco ancora il numero di coloro che

si saranno costituiti, ma credo debba esser considerevole.

Queste costituzioni si fanno, dico, non per entusiasmo d' diventar soldati, per difender la patria, ma bensì perchè dai renitenti si sente materialmente il peso di trovarsi in uno stato contrario alla legge, o meglio, fuori di legge.

La disposizione che il Ministero invoca con questa legge speciale non debb'essere considerata tanto come mezzo di rigore, quanto come una via per secondare questo immenso numero di costituzioni volontarie prodotte dall'azione stessa del Governo. Infatti per chi è in posizione ufficiale, come son io, è facile il conoscere come moltissimi renitenti, e in questo posso chiamare a testimonio tutti i Deputati siciliani, cerchino di ottenere di essere giudicati presto promettendo che allora si costituiranno volontariamente.

Ciò che teme immensamente il renitente, in tutti i paesi, e specialmente in Sicilia, è la lunga prigionia che passa tra la sua costituzione ed il giudizio, poi la prigione che segue la condanna.

Questa lunga prigionia tra la costituzione ed il giudizio è motivata dall'immenso numero non solo di renitenti, ma anche di malviventi che debbono essere giudicati dai tribunali ordinarii.

Ora noi col comandare che i renitenti sieno giudicati dai tribunali militari sgraviamo una gran parte dei tribunali ordinarii dal soverchio peso, e con la giurisdizione militare possiamo più sollecitamente spedire le cause.

È poi intenzione del Governo di prendere tali misure, una volta che i renitenti sieno tradotti innanzi ai tribunali militari, che essi non abbiano a sopportare prigionia preventiva, e se veramente dal processo siasi riconosciuto che volontariamente sonosi costituiti, non abbiano nemmeno a sopportare prigionia di punizione.

Questa è la ragione per cui fu chiesto di devolvere ai tribunali militari il reato di renitenza pel periodo di due anni, e intanto di venire in sussidio ai tribunali ordinarii, e facilitare le costituzioni volontarie quando si vede che poco o nulla è il tempo di prigionia per chi viene a costituirsi volontariamente.

Il signor Senatore Natoli ha anche parlato di amnistia. Con questo scopo molte e molte petizioni mi furono dirette, molte sollecitazioni mi furono fatte e da Senatori e da Deputati, e non solo a me, ma ai miei colleghi i Ministri dell'Interno e di Grazia e Giustizia, e anche al Presidente del Consiglio. Ma io ho creduto di dover sempre opporre un rifiuto assoluto a questa amnistia, e dirò il perchè.

Dall'anno scorso al mese di gennaio di quest'anno furono date quattro amnistie ai renitenti in Sicilia, e non se ne ebbe il minimo risultato.

Se noi continuiamo a dare di queste amnistie i renitenti perderanno ogni credenza che siano fuori di legge e

diranno sempre: verrà un'amnistia, ed al momento che crederemo opportuno ci costituiremo.

Ora che da sei mesi non si dà più amnistia, ora che da qualche tempo s'inseguono i renitenti, ora che si fa sentire loro il peso di trovarsi fuori legge, ora che le famiglie vedono che cosa sia avere figli renitenti i quali non possono lavorare tranquillamente a casa, e sono loro di peso, i renitenti incominciano a costituirsi, ed io credo che sia dovere del Governo a tener fermo a non concedere amnistia.

Solo quando si vedrà, che la coscrizione procede regolarmente, allora forse sarà il tempo di concedere un'amnistia agli antichi renitenti.

**Presidente.** Interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi vuol chiuderla, si alzi.

(La discussione generale è chiusa.)

Passo alla lettura dei singoli articoli per metterli in discussione:

**Art. 1.**

« È devoluta ai tribunali militari la cognizione dei reati di renitenza alla leva per l'armata di terra.

« La renitenza alla leva di mare appartiene alla giurisdizione dei Consigli di Guerra marittimi. »

Se nessuno domanda la parola lo metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

**Art. 2.**

Sono pure soggetti alla giurisdizione dei tribunali militari e dei Consigli di guerra marittimi rispettivamente tutti coloro che abbiano cooperato al reato di renitenza in alcuno dei modi espressi nell'articolo 178 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito, e nell'articolo 135 della legge 28 luglio 1862 sulla leva di mare. »

La parola spetta al senatore Vacca.

Senatore **Vacca.** Ho detto nella discussione generale che io accettava ma non senza ripugnanza l'articolo 1 di questa legge, ma che non poteva assolutamente rassegnarmi ad accettare l'art. 2.

L'art. 2 contempla il caso dei ricettatori, dei fautori, dei cooperanti nel reato di renitenza alla leva; ed avvolge gli stessi nella medesima giurisdizione militare.

Ora io domando: si possono mettere questi complici e fautori alla stessa stregua, e nella stessa posizione giuridica dei renitenti alla leva?

Comincerò primamente dal ricordare un precedente ed un esempio che opportunamente invocava il relatore dell'Ufficio Centrale.

Egli invocava l'esempio della giustizia militare francese ed avvertiva che, mentre gli ordinamenti militari francesi derogavano ai principii costituzionali rispetto ai reati di renitenza alla leva soggettandoli alla giurisdizione militare, una eccezione fu fatta in quanto

concerne la condizione dei complici, fautori, ricettatori.

E per verità, questa disuguaglianza, questa eccezione era suggerita e giustificata da considerazioni gravissime. Guardiamo prima di tutto chi è d'ordinario il ricettatore, il fautore del reato di renitenza alla leva.

Saranno i congiunti, il padre, il fratello, ed allora ognuno vede, che il congiunto adoperando così, stendendo una mano soccorrevole al congiunto non obbedisce che ad un sentimento istintivo e pietoso che siete obbligati di rispettare. Se poi sono estranei, allora io dirò che, avuto riguardo alle condizioni e allo stato di civiltà di quelle popolazioni su cui pesa principalmente adesso la nuova legge della coscrizione, essi sono di ordinario travolti dai pregiudizi, dall'ignoranza e, se volete, anche dalle arti subdole di coloro che li spingono al reato. Nè vale argomentare dal caso della diserzione alla leva; io veggio che è questo un argomento che per analogia si è fatto valere dall'egregio relatore dell'Ufficio Centrale a conforto della stessa applicazione al caso di renitenza alla leva.

Io chieggo perdono e sono fermamente convinto che quest'assimilazione non stia, imperocchè il reato di renitenza alla leva nella sua fisionomia morale può ben considerarsi come un fatto incolpevole, possono bene coloro i quali prestano mano a questo mancamento, a sottrarre alle ricerche i renitenti alla leva, possono ben operare con innocente consiglio, ma non così coloro i quali si travagliano con arti perfide a dissolvere l'esercito eccitando alla diserzione; questo per verità è un caso che riveste un carattere gravissimo, e che non mai abbastanza sarà represso e punito. Non così io potrei considerare, come diceva, il caso di colui che presta mano alla renitenza alla leva; egli lo fa di ordinario, senza disegno malvagio, lo fa traviato dal pregiudizio e dall'ignoranza.

Che se poi la questione si voglia guardare nei rapporti giuridici, allora io credo che non si potrebbe invocare punto il principio della continenza di giudizio, dell'indivisibilità del processo, avvegnachè egli è certo che il reato di colui che abbia disobbedito alla chiamata sottraendosi alla legge è un reato della più facile indagine, si riduce all'accertamento di un fatto materiale da constatarsi, ad una prova d'identità da stabilire; questo è tutto rispetto ai renitenti alla leva.

Non così, o signori, quando si tratta del complice, del fautore; allora si tratta di entrare in ben altri esami, di indagare i moventi morali, di fare un'estimazione accurata, profonda, la quale io credo non potrebbe senza pericolo affidare al giudizio militare.

Ed io credo che siano queste appunto le considerazioni che mossero anche la legge francese ad ammettere una eccezione rispetto ai fautori e complici, restringendo la competenza della giurisdizione eccezionale militare pei soli renitenti alla leva, gli altri abbandonandoli alla giurisdizione ordinaria.

Queste mie osservazioni basteranno a persuadere il Senato che se cedendo ad una inesorabile necessità noi potremo chiudere la fronte nell'accettare l'art. 1, il quale porta una deviazione dal rigore dei principii dello Statuto, non potremo però andar più oltre degli ordinamenti francesi, e dovremo conservare intatte le garanzie che stanno a prò dei complici.

Ciò premesso, io propongo si sopprima quest'articolo 2.

Senatore **Vigliani**, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore **Vacca**. Io propongo la soppressione dell'art. 2.

**Presidente**. La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Vigliani**, *Relatore*. La dichiarazione che faceva l'onorevole Senatore Vacca di voler limitare la sua opposizione all'art. 2 del progetto, e la risposta che l'onorevole Ministro della Guerra credette di dare immediatamente all'onorevole Senatore Natoli sopra la questione politica da lui sollevata, mi hanno determinato di attendere a presentare al Senato alcune poche osservazioni, ora che appunto si tratta di discutere l'art. 2, di cui l'onorevole Senatore Vacca vi propone la soppressione.

Gravissima è la difficoltà che l'onorevole Senatore Vacca muove contro il progetto: egli crede che il medesimo non sia conforme ai principii costituzionali, e che anzi ne contenga un'aperta deviazione, la quale, a suo parere, consisterebbe in ciò, che si distoglierebbero alcuni cittadini da' loro giudici naturali contro la formale proibizione dell'art. 71 dello Statuto.

Egli è d'avviso che non sia da farsi distinzione fra le commissioni straordinarie ed i tribunali che si dicono speciali; egli pensa che ogni volta che un reato, viene tolto dalla giurisdizione ordinaria, e fatto passare sotto una giurisdizione speciale, si urti nell'art. 71 dello Statuto; egli crede infine che l'espressione usata dall'art. 71 stesso, che riguarda la creazione de' tribunali straordinarii, abbracci in generale ogni deviazione della competenza dei tribunali ordinarii.

Io comincerò dall'osservare che, ammessa la verità di tali obiezioni, l'onorevole Senatore Vacca si mostra invero molto discreto domandandoci solo la soppressione dell'art. 2, poichè, stando ai suoi principii, e volendo egli esservi coerente, dovrebbe chiedere il rigetto della legge intera, la quale tende precisamente a togliere alla competenza ordinaria un reato comune, quale è quello della renitenza alla leva, ed a sottoporlo alla competenza militare; tende a distogliere persone non militari, colpevoli di renitenza, o di reati alla renitenza relativi, dalla competenza ordinaria, a cui ora soggiacciono, per sottoporli ad una competenza speciale.

Io dovrò quindi prendere a confutarlo in un senso più largo, in quello cioè di purgare l'intero schema di legge dalla taccia d'incostituzionale che egli gli appone e credo di poter ciò fare tanto più facilmente, in quanto

che posso invocare in mio aiuto la stessa autorità di questo onorando consesso.

Nello scorso anno, e precisamente in questo mese, si presentava al Senato un progetto di legge il quale mirava a mutare la competenza in fatto di reati di diserzione o di altri che ad essa si riferivano, come l'instigazione o la provocazione a disertare, l'occultazione dei disertori, e così i maneggi, i raggi adoperati per favorire le diserzioni, e ci veniva indistintamente proposto per tutti i cittadini militari o estranei alla milizia; tale progetto, come ebbi ad osservare nella mia relazione, aveva una grandissima analogia con quello che ora discutiamo, ed il Senato credette in allora di approvarlo senza alcuna discussione, penetrato come era dei motivi di necessità, che movevano il Ministro della Guerra a presentarlo, ed insieme dell'importanza di tener lontano ogni pericolo, che minacciar possa la forza e l'assodamento della nostra armata, e di ridurre all'impotenza i nostri nemici, i quali consci che nell'armata sta il nostro avvenire si adoperano e congiurano contr'essa. Il Senato, ciò facendo, non si lasciava trattenere dalla obbiezione che anche allora si era mossa negli Uffici, cioè che si deviasse dai principii dello Statuto e precisamente dal divieto contenuto nell'art. 71 del medesimo. E ben faceva, poichè così deliberando, esso attenevasi precisamente a questi principii; imperochè se voi esaminate l'art. 71 dello Statuto, voi troverete che nella prima parte di esso sta sancito il principio che niuno debba essere distolto dai suoi giudici naturali, e che immediatamente si soggiunge, nella parte seconda, che nessun Tribunale o Commissione straordinaria potrà perciò essere creata.

L'autore dello Statuto accanto al divieto da lui sancito collocò la conseguenza che se ne doveva dedurre, precisamente per impedire che a quel divieto si desse una interpretazione troppo vasta; una interpretazione che, in determinate circostanze, ben lungi dall'essere vantaggiosa alla cosa pubblica, poteva divenir nociva e far sorgere un incaglio a render efficace ed utile, quale la società ha diritto di esigerla, l'azione della giustizia.

Volle adunque l'autore dello Statuto vietare quegli scandali che, nelle monarchie assolute, pur troppo tante e tante volte sono avvenuti, di Tribunali, di Commissioni straordinarie costituite precisamente per giudicare certe specie di reati e, ancor peggio, qualche volta certe persone; il che se è più condannabile quando avviene dopo che il fatto è accaduto, lo è pure quando si fa in prevenzione di un fatto determinato.

Non si può sostenere ragionevolmente che coll'art. 71 dello Statuto si sia voluto vietare ogni giurisdizione speciale senza sostenere che in un Governo costituzionale non possono esistere Tribunali speciali, ma che tutti debbano dipendere dalla giurisdizione ordinaria. Ciò sarebbe contrario a quanto avviene generalmente negli Stati liberi e massime in Inghilterra.

Ma qui l'onorevole Senatore Vacca mi arreata e sostiene che ai Tribunali speciali si possono soltanto de-

ferire quelle cause e quelle persone le quali per la loro natura ne debbono dipendere, e che senza andare contro lo Statuto non è permesso di allargare la loro sfera d'azione.

Io non disconoscerò certo che per principio generale le giurisdizioni speciali debbono essere contenute entro quella periferia che è propria della loro istituzione; ma farò ad un tempo osservare che questa periferia, ossia la classe degli affari che può dipendere da una giurisdizione speciale, non è mai così precisamente determinata da principii di ragione che non si possa secondo le circostanze più o meno allargare, un esempio di questa verità ce lo porge precisamente il reato di renitenza.

Difatti, se noi ben esamineremo i codici penali militari delle diverse nazioni d'Europa, noi troveremo che in alcuni luoghi questo reato è di competenza militare, in altri è di competenza ordinaria; e senza andare molto lungi ed arrestandoci nello Stato nostro, troviamo precisamente che questo reato non è sempre stato di competenza ordinaria.

Allorchè emanò lo Statuto, questo reato era sottoposto alla giurisdizione militare tanto nell'armata di terra quanto nell'armata di mare, e ciò tanto per i renitenti, quanto per tutti coloro che loro prestavano mano, e li aiutavano in qualche modo o li occultavano.

Poco dopo l'emanazione dello Statuto si riconobbe che la giurisdizione militare era alquanto eccessiva in generale e che abbisognava di alcune restrizioni; fu quindi promulgata una legge in forza dei pieni poteri nell'ottobre del 1818 colla quale si modificò la giurisdizione militare; ma il reato di renitenza fu lasciato ancora sotto la giurisdizione militare per l'armata di terra limitativamente ai soli renitenti.

E quanto all'armata di mare non si toccò lo stato di cose allora vigente, e così la renitenza alla leva marittima, come ogni altro reato dalla renitenza dipendente rimasero sottoposti alla giurisdizione dei consigli di guerra marittimi sino al 1861, quando si diede alla leva marittima un nuovo ordinamento colla legge che venne dal Parlamento sancita.

Vede adunque il Senato che il reato di renitenza non si può francamente dire che sia estraneo alla giurisdizione militare.

La varietà della nostra legislazione, come le diverse disposizioni che troviamo nelle legislazioni straniere, particolarmente in quella della Francia, la più militare delle nazioni, come voi ben sapete, ci autorizzano a riconoscere il reato di renitenza, almeno per ciò che riguarda i renitenti, come partecipante del carattere militare. Quindi nel deferire ai tribunali militari il reato di renitenza alla leva, noi non facciamo che operare in certa guisa una restituzione e risolver temporariamente per ora, con riserva di esame più serio e definitivo, la questione se il reato di renitenza debba essere di competenza ordinaria o di competenza militare.

Ma l'onorevole Senatore Vacca osserva che se la cosa

può passare per i renitenti, non si presenta sotto lo stesso aspetto quanto ai complici, quanto a coloro che cooperano alla renitenza, allorchè essi sono estranei alla milizia.

Non è certamente senza fondamento questa osservazione, come l'Ufficio Centrale l'ha pure riconosciuto nella relazione, in cui ammise che la questione è più grave per ciò che riguarda le persone contemplate nell'art. 2 allorchè esse sono estranee alla milizia. Ma potremo noi assicurarci che la nostra legge possa avere il suo effetto, quando ci arrestassimo all'art. 1? No certamente, e voi avete inteso lo stesso Senatore Natoli, il quale testè con forbita e patriottica orazione trattava dello stato della renitenza alla leva in Sicilia, che più colpevoli dei renitenti sono cento volte i loro complici, coloro che congiurano per trattenere questi giovani incauti dall'adempire al loro dovere verso la patria che li chiama alla sua difesa.

Noi non potremmo dunque che compromettere evidentemente il risultato di questo progetto; noi lo renderemmo nullo ed inefficace arrestandoci all'articolo 1. L'articolo 2 è un complemento necessario delle disposizioni dell'articolo 1; e se noi vogliamo raggiungere lo scopo della legge, ad ambedue gli articoli dobbiamo dare la nostra approvazione.

Nè approvando l'articolo 2 noi abbiamo a temere di scostarci dallo Statuto, nello stesso modo che il Senato non ha creduto di scostarsi dallo Statuto allorchè sottoponeva alla giurisdizione militare gli istigatori, i fautori, gli occultatori dei disertori anche non militari.

L'onorevole Senatore Vacca crede vedere una differenza fra i fautori dei renitenti, e i fautori dei disertori. Se egli facesse consistere la differenza nella maggiore o minor colpa degli uni e degli altri, io non entrerei a discutere questo punto, ed anzi facilmente riconoscerei con esso lui che è più colpevole colui che tenta di distrarre dalle bandiere chi già si trova al servizio militare, che colui che impedisce che il coscritto lo raggiunga, massimamente quando le persone le quali tentano d'impedire l'adempimento di questo sacro dovere sono trattenute da certi sentimenti di famiglia che pur troppo qualche volta giungono ad acciecare le menti dei parenti dei giovani iscritti.

Ma se l'onorevole Senatore Vacca crede che la differenza sia tale da potere influire sull'applicazione del principio della competenza, a me spiace di non potere assolutamente dividere la sua opinione.

Il reato di cooperazione alla renitenza, quando sia commesso da non militari, è tanto estraneo alla giurisdizione militare, quanto lo possa essere il reato di cooperazione alla diserzione. Eppure il Senato, lo ripeto, ha creduto di potere, senza punto scostarsi dai principii costituzionali, sottoporre temporariamente alla giurisdizione militare tutti i cooperatori alla diserzione ancorchè non militari.

Io credo perciò che il Senato possa anch'oggi tranquillamente applicare le stesse norme per la coopera-



sione nella renitenza, senza punto temere di allontanarsi dai retti principii costituzionali.

Del resto, a me basterebbe di potere stabilire che in questa materia vi abbia dubbiozza, perchè se ne possa trarre la conseguenza, che in presenza di una grande necessità nazionale non si debba dal Senato esitare ad adottare quella interpretazione la quale meglio giova alla causa pubblica, alla formazione della nostra armata.

Ora, non vi ha dubbio che, ammessa la necessità già allegata dall'onorevole Ministro della Guerra, e ancora testè sostenuta apertamente da lui nel rispondere allo onorevole Senatore Natoli, di più sicure, di più efficaci, di più pronte repressioni dei renitenti, non vi è dubbio, dico, che dobbiamo discostarci dalla giurisdizione ordinaria, e ricorrere di preferenza alla giurisdizione militare.

Nè con questo io intendo fare alcun torto alla giurisdizione ordinaria, poichè essa, al pari della giurisdizione militare, ha gl'inconvenienti ed i vantaggi della sua natura.

Se i tribunali ordinari non avessero da occuparsi che dei processi contro i renitenti alla leva, certamente li spedirebbero con molta celerità; ma essendo obbligati ad occuparsi di molti altri affari, ne deriva naturalmente che essi non possono spedirli con quella prontezza che si può aspettare dai tribunali militari.

Un'osservazione è stata molto opportunamente fatta a questo riguardo dal signor Ministro della Guerra circa la detenzione preventiva, la quale naturalmente è più lunga davanti ai tribunali ordinari, che non lo sia davanti ai tribunali militari, appunto perchè non possono questi processi essere spediti dall'autorità ordinaria con quella celerità con cui possono spedirli i tribunali militari, e questo accade tanto più in quelle parti d'Italia in cui abbondano altri processi penali.

Voi comprendete di leggieri, o signori, che davanti ai tribunali ordinari la renitenza alla leva non è la specie più importante e più grave dei reati sottoposti alla loro cognizione.

Ora secondo le regole comuni bisogna dare la preferenza a quelle cause che presentano maggior gravità.

Quindi, senza fare alcuna sorta di rimprovero alla giurisdizione ordinaria, noi possiamo ritenere che se si vuole maggiore speditezza, una repressione più efficace della renitenza, si deve dare la preferenza ai tribunali militari.

Io debbo confessarvi che ascoltai con molta soddisfazione le nobili parole pronunciate dal sig. Senatore Natoli, allorchè egli con una bella illusione credeva di potervi dimostrare che nella patria sua non vi è necessità di questa legge: ed io avrei desiderato che esso avesse avuto ragione, non solo per la Sicilia ma anche per le altre parti d'Italia che reclamano questo provvedimento e forse più della Sicilia, se le cose stanno in quell'isola, come egli asseriva. Ma la neces-

sità che indusse a presentare questo progetto esiste non solo per la Sicilia, ma anche per altre parti d'Italia, dove le condizioni speciali e straordinarie favorendo la renitenza alla leva, rendono pur troppo straordinariamente maggiore il numero dei renitenti. E questa necessità che è dolorosa, vedendosi attestata dall'onorevole signor Ministro della Guerra, acquista pur troppo il grado di una verità incontestabile, non essendovi ragione perchè possa essere messa avanti senza che sia fondata, mentre vi sarebbero molte ragioni che distornerebbero dall'allegarla ove, occultando tale verità, si potesse rimediare al male.

Io mi astengo dall'entrare a confutare più largamente le altre osservazioni più di fatto che di diritto dell'onorevole Senatore Natoli, già abbastanza ribattute dalle dichiarazioni del signor Ministro della Guerra: nè imprendere a dimostrarvi maggiormente l'opportunità di questa legge giacchè vi ho dichiarato che credo che esista, più dell'opportunità, la necessità.

Solo dirò a conforto dell'onorevole Natoli, che io ho diviso con lui il desiderio che, invece di ricorrere a mezzi repressivi, si ricorresse al perdono, a mezzi conciliativi, ed ho sperato anch'io che questi mezzi potessero tanto nella sua terra natale quanto nelle altre parti d'Italia raggiungere lo scopo che cerchiamo; e l'onorevole Ministro della Guerra rammenterà, che allorchè io ebbi l'incarico di occuparmi di questa legge, gli feci parola precisamente di questo desiderio e con viva premura lo pregai di dirmi, se non credeva di poter raggiungere il savio suo scopo col mezzo del perdono che mi pareva dovesse essere tanto preferibile in questa materia. Ma egli con un dolore, che io divideva, ebbe a dirmi che il mezzo del perdono era già stato, come l'avete inteso, inutilmente tentato, e che il tentarlo di nuovo non solo sarebbe stato inutile, ma anche un segno di debolezza da parte del Governo, sicchè l'autorità sua sarebbe scaduta per modo che nulla più sarebbe potuto sperare ed ottenere dai renitenti.

Vinto da questo motivo mi sono limitato ad inserire, d'accordo cogli onorevoli miei colleghi dell'Ufficio Centrale, alcune parole nella relazione, le quali tendono precisamente ad esortare il signor Ministro a far camminare per lo meno insieme i due mezzi, la repressione e la clemenza, per quanto possano essere congiunti e conciliabili, onde raggiungere lo scopo che la leva diventi in tutte le provincie non più un oggetto di avversione, ma un oggetto, se non di amore, almeno di rispetto in faccia alla necessità di fornire allo Stato buoni ed intrepidi soldati, e nello scopo eziandio di fare scomparire tutte le conseguenze del passato e di animare di uguale spirito di fratellanza tutta la penisola.

Io spero che questi due mezzi potranno ancora essere adoperati utilmente dal Ministero e lo potranno essere molto più facilmente ed utilmente, quando il Governo, armato di mezzi energici per reprimere il reato, abbia piena e libera facoltà di esercitare anche il perdono, senza temere nessuna taccia o sospetto di debolezza.

Per tutte queste considerazioni, io non posso che esortarvi, o signori, a nome dell'Ufficio Centrale, a voler accettare questa legge di carattere straordinario e temporario la quale provvede ad un grande bisogno dello Stato, e se può sembrare dolorosa pel momento, ci sarà nell'avvenire argomento di giuste benedizioni del paese.

**Presidente.** Se non si domanda da altri la parola metto ai voti l'art. 2.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Sono avvertito che parecchi Senatori si sono assentati dall'aula; pregherei i signori segretari di voler verificare il numero; il numero legale è di 81.

Prima però è opportuno di proporre al Senato l'ordine del giorno per la sua prossima adunanza, non

per lunedì, perchè da quanto accade più spesso, non c'è speranza di raccogliere in tal giorno un numero sufficiente di Senatori, ma per martedì.

Martedì alle ore due vi sarebbe adunanza privata per lo svolgimento della proposta di legge del Senatore Matteucci, adunanza che fu già fissata fin da ieri, e per affari urgenti d'amministrazione interna.

Mercoledì poi attesa che il signor Guardasigilli consente a fare in tale giorno le sue comunicazioni, vi sarà adunanza pubblica alle ore due, per comunicazioni del Governo, poi pel seguito dell'ordine del giorno d'oggi, e per la discussione sul progetto di legge per l'armamento della guardia nazionale.

Il Senato non essendo più in numero, sciolgo l'adunanza (ore 4 3/4).